

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2922

IN DATA 19-10-2009

Oggetto: Modifica del Piano di Risanamento acustico approvato con D.D. 3442 del 17.11.2008 per il complesso IPPC della Ditta Chiorino S.p.A., ubicato in via S. Agata, 9 - Biella.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco, in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale, oggi, addì.....

Premesso che:

- in data 15/07/2008, Ns. prot. n. 31782 la Società Chiorino S.p.A., in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale emanata da questa Amministrazione con la Determinazione Dirigenziale n. 3797 del 05/10/2005, modificata con la Determinazione Dirigenziale n. 4836 del 19/12/2005, ha presentato a questi Uffici un Piano di Risanamento Acustico per il proprio complesso IPPC ubicato in via S. Agata n. 9, nel Comune di Biella.
- Questa Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale n. 3442 del 17/11/2008, ha provveduto ad approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 3 della L.R. 52/00, il Piano di Risanamento Acustico presentato dalla Chiorino S.p.A. per il proprio stabilimento ubicato nel Comune di Biella, in via S. Agata n. 9.

Vista la richiesta presentata in data 29/07/2009, Ns. prot. n. 29956 del 30/07/2009, dalla Chiorino S.p.a. per:

- la variazione al Piano di Risanamento Acustico già autorizzato, che prevede la sostituzione del previsto intervento S_R02_1 con il nuovo intervento S_R_02_1_v1 (come da relazione tecnica allegata alla richiesta);
- la proroga di 1 anno delle scadenze per l'esecuzione degli interventi tecnici previsti dal Piano di Risanamento Acustico, data la loro rilevante onerosità in un periodo di grave crisi economica che ha colpito direttamente l'Azienda;

Tenuto conto che il Dipartimento dell'ARPA di Biella, con nota Ns. prot. 32382 del 21/08/2009, ha provveduto ad esprimere il proprio parere di competenza, con alcune precisazioni al riguardo ed indicando alcune prescrizioni, di seguito riportate:

- *l'intervento , in base alla relazione tecnica presentata, consentira' di ottenere il rispetto del limite differenziale notturno presso il ricettore R02, abbassando anche il livello ambientale di rumore immesso dal funzionamento del reparto produttivo, e pertanto si richiede che tale intervento, essendo meno oneroso anche economicamente per la ditta, sia posto in essere entro il mese di dicembre 2009, cosi' come previsto per il vecchio intervento di risanamento;*

- *si richiede inoltre che al termine dell'intervento S_R02_1_v1 sia fatta una campagna di misure che attesti l'effettiva bontà del risanamento e che vengano inviati all'ARPA copia dei risultati, per conoscenza;*
- *si concorda infine sulla richiesta di proroga di 1 anno di tempo di realizzazione sui restanti interventi previsti.*

Visti:

- la richiesta di parere inviata dagli Uffici Scriventi con nota Ns. protocollo n. 32612 del 25/08/2009 al Comune di Biella.
- il parere favorevole espresso dal Comune di Biella con nota Ns. prot. 33751 del 04/09/2009;

Rilevato che:

- l'espletamento delle procedure autorizzatorie previste dall' 14 comma 3 della L.R. 52/00 ha determinato una considerevole dilazione temporale tra la richiesta di modifica presentata dalla Chiorino s.p.a. e l'emanazione del presente Atto;
- gli interventi di risanamento previsti dall'Azienda richiedono per il loro completamento tempi tecnici considerevoli quantificabili in alcuni mesi;
- il grave periodo di congiuntura economica che ha colpito il paese nell'ultimo anno ha costretto la Chiorino s.p.a. a numerose fermate dei cicli produttivi attivati presso lo stabilimento di via S. Agata n. 9, nel Comune di Biella
- possa ritenersi congruo prescrivere alla Chiorino S.P.A. di concludere, presso il proprio complesso IPPC, l'intervento "S_R02_1_v1" entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento tenuto conto della data in cui è stato espresso il parere A.R.P.A. e della durata degli interventi in progetto.

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" norma finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi.

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 52 del 20/10/2000, che disciplina la procedura di approvazione dei Piani di Risanamento Acustico presentati dalle Imprese, che al comma terzo prevede, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, quanto segue:

"La Provincia o il Comune valutano la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione".

Vista la D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802, nella quale sono approvate le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera a) della LR 52/2000, rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale del 11 luglio 2006, n. 30-3354, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 29;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/01;

Ritenuto di poter accettare le motivazioni addotte dalla ditta Chiorino al fine di ottenere la modifica del Piano di Risanamento Acustico;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa:

- 1) di approvare le variazioni al piano di risanamento acustico, già autorizzato da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 3442 del 17/11/2008, richieste dalla Chiorino S.p.A. con istanza del 29/07/2009, Ns. prot. n. 29956 del 30/07/2009, per il complesso IPPC ubicato nel Comune di Biella, in via S. Agata n. 9;
- 2) di disporre:
 - che l'intervento proposto dalla Chiorino S.p.A. presso il ricettore R02, poiché consentirà di ottenere il rispetto del limite differenziale notturno abbassando anche il livello ambientale di rumore immesso dal funzionamento del reparto produttivo ed in considerazione della sua relativa economicità, dovrà comunque essere realizzato entro sei mesi dalla notifica del presente atto;
 - di concedere alla Chiorino S.p.A. una proroga di un anno per la realizzazione dei restanti interventi previsti nel piano approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 3442 del 17/11/2008.
- 3) di stabilire che l'attività autorizzata dovrà essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'Azienda dovrà procedere al risanamento acustico attenendosi al piano presentato sia nelle metodologie d'intervento indicate che per le tempistiche di completamento proposte, tenuto conto delle proroghe concesse.
 - entro 60 giorni dal termine dell'intervento identificato dall'Azienda con il codice S_R02_1_v1, richiamato al punto precedente, dovrà essere effettuata una campagna di misure che attesti l'effettiva bontà delle opere di risanamento, copia dei risultati ottenuti dovranno poi essere inviati alla Provincia, al Dipartimento di Biella dell'A.R.P.A. ed al Comune di Biella;
 - nel termine di tre mesi dal termine di tutti gli interventi, l'Azienda dovrà comunque eseguire una campagna di misurazioni fonometriche per valutare l'efficacia e la riuscita degli interventi posti in essere; una relazione contenente le risultanze di tale monitoraggio dovranno poi essere trasmesse alla Provincia di Biella, al Comune di Biella ed al Dipartimento di Biella dell'A.R.P.A..
- 4) Di rendere disponibile copia del presente provvedimento al richiedente.
- 5) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento ARPA di Biella ed al Comune di Biella.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale
